

n. 5/2022 Liquidazione Controllata RINALDI ANGELA



TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in camera di consiglio e composto dai giudici:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice
dott. Elisa Einaudi	Giudice

Rilevato che nei confronti di **ANGELA RINALDI** è stata aperta la procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ai sensi degli artt. 268 e ss CCII, con sentenza n. 19/2022 depositata dal Tribunale di Cuneo in data 29/12/2022;

rilevato che la Liquidazione Controllata è stata chiusa con decreto collegiale del 29.05.2026 con il quale il Tribunale ha anche autorizzato il pagamento del compenso liquidato e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate; ha mandato al Liquidatore perché entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento depositasse la relazione di cui all'art. 276 comma 2 sulla sussistenza dei presupposti per la concessione o per il diniego della esdebitazione; ha concesso al debitore termine di successivi giorni 10 per il deposito di eventuali note difensive in ordine alla sussistenza di detti presupposti, riservando in esito di provvedere ai sensi dell'art. 282 CCII;

Letta la relazione del Liquidatore e la sua integrazione;

Rilevato che la debitrice non ha depositato alcuna osservazione;

sentita la relazione del Giudice Delegato;

OSSERVA

L'art. 282, comma 1, CCII prevede che, per le procedure di Liquidazione Controllata, *"l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni"*.

Nel caso di specie, la procedura è stata chiusa con la realizzazione di tutto l'attivo a



disposizione.

*

Dagli atti della procedura si evince che all'esito delle operazioni di verifica del passivo, lo stesso risulta depositato il 27.03.2023 per **euro 150.501,12** di cui: euro 62.749,26 in privilegio ipotecario; euro 4.132,60 in privilegio non ipotecario; euro 83.619,26 in chirografo.

L'attivo della Liquidazione, per come indicato nel programma di liquidazione e nel rendiconto finale è stato pari a complessivi **euro 81.375,24** di cui: euro 60.038,37 relativi alla cessione di immobili; euro 21.336,87 relativi ad entrate mobiliari; il provvedimento di apertura della liquidazione controllata fissava infatti ex art. 268, 4° comma, CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice, che non ha familiari a carico, in euro 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito (pensione) eccedente tale importo è stato assoggettato alla liquidazione.

*

Quanto ai **presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione**, a mente dell'art. 282 comma 2 CCII, *"L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Quindi il debitore consegue l'esdebitazione di diritto se sussistono i requisiti indicati dagli artt. 280 e 282 CCII, vale a dire a condizione che:

- a) non sia condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;
- b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 282 CCII, richiede espressamente, quale requisito per l'esdebitazione, che:



f) il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344;

g) non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ciò premesso, si osserva che, dalla relazione del Liquidatore e dagli atti della procedura emerge la sussistenza delle **condizioni soggettive** richieste dall'art. 280 CCII, riguardo ai requisiti di cui alle lettere da a) ad f) della norma.

In particolare, il Liquidatore ha precisato che la sig. Rinaldi ha mantenuto, durante tutto il corso della procedura, un comportamento collaborativo nei confronti degli organi della procedura ed in particolare, direttamente o per il tramite della propria figlia Sig.ra Chiabra Silvana:

- ha consegnato la documentazione necessaria;
 - ha fornito chiarimenti ogni qualvolta richiesti;
 - non ha posto in essere condotte ostruzionistiche né ritardi imputabili alla propria volontà;
 - ha consentito il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- ed infatti l'attività liquidatoria si è pertanto svolta senza impedimenti.

*

L'art. 280 comma 2 CCII, prevede un ulteriore requisito soggettivo, ovvero **l'insussistenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento**.

Sul punto va precisato che la frode si ha quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento mediante una condotta ingannatoria; la mala fede implica una consapevolezza di arrecare danno ai creditori, mentre si ha colpa grave quando il debitore abbia posto in essere condotte negligenti, tali da cagionare lo stato di sovraindebitamento.

Ciò posto, nel caso in esame, va osservato che dalla relazione dell'OCC preliminare alla istanza di apertura della Liquidazione Controllata e dalla integrazione della Relazione ex art. 276 CCII emerge che *la Sig.ra Angela Rinaldi è nata nel 1930 ed ha quindi 96 anni. Lei è residente in frazione San Grato 87 a Piozzo (CN) e vive con la figlia la Sig.ra Silvana Chiabra e lo scrivente quasi quattro anni fa era andato ad incontrarla per la sottoscrizione da parte della ricorrente della documentazione presentata all'epoca al Tribunale. Si fa presente che la quasi totalità dei debiti della ricorrente sono verso il sistema bancario non già per debiti contratti in proprio ma per avere prestato garanzia fideiussoria, insieme al proprio defunto marito, Sig. Chiabra Felice che era nato nel 1926, in favore del nipote che era titolare dell'Impresa Individuale Boetti Cristian per i suoi debiti verso il sistema bancario*

Alla luce di tali elementi, può escludersi che la sig. RINALDI abbia cagionato o aggravato il dissesto con frode, malafede, e nemmeno con colpa grave.

*



Va infine rilevato che, diversamente da quanto previsto dall'art. 14-terdecies, lett. f) della L. 3/2012, per la esdebitazione nella Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, a mente del quale l'esdebitazione era subordinata a condizione che venissero soddisfatti "almeno in parte" i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, gli artt. 280 e 282 CCII non prevedono un requisito di natura oggettiva per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione: ed infatti, recependo quell'interpretazione improntata al *favor debitoris*, affermata dalla giurisprudenza dapprima interna, sin dalla pronuncia delle S.U. del 2011, e poi anche europea, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha eliminato, sia nella Liquidazione giudiziale che nella Liquidazione controllata, ogni riferimento al requisito oggettivo del "soddisfacimento parziale". Va tuttavia sottolineato che il soddisfacimento dei creditori è stato tutt'altro che esiguo, essendo risultato complessivamente superiore al 50% dell'indebitamento complessivo.

Sulla base di tali considerazioni, va dunque concessa l'esdebitazione alla sig. RINALDI a seguito della chiusura della procedura di L.C.

visti gli artt. 280 e 282 CCII,

PQM

AMMETTE RINALDI ANGELA, nata a Mondovì il 26.10.1930 residente in Piozzo, frazione San Grato n. 87 al beneficio dell'esdebitazione e pertanto dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti ammessi alla procedura di Liquidazione Controllata non soddisfatti o non soddisfatti integralmente;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese ai fini della iscrizione e per la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

Manda al Liquidatore per la comunicazione del presente decreto ai creditori ammessi al passivo ed al debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 282 comma 3 CCII

Si comunichi.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 02/07/2026

Il Presidente

Dott. Roberta Bonaudi

